



TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE I
DECRETO PER LO SVOLGIMENTO DI UDIENZA
MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA

Il Giudice Giacomina Fanizza,

preso atto delle disposizioni emergenziali che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

preso atto del protocollo per lo svolgimento delle udienze alla luce delle “Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile” (art. 83 d.l. 17.03.2020 n. 18 e succ. mod.) adottato presso il Tribunale di Foggia, consultabile sul sito del Tribunale (www.tribunale.foggia.it);

visto l'art.221, co.IV, dl.34/2020 conv. In l.77/2020, il quale, tenuto conto delle esigenze connesse all'epidemia in atto, stabilisce che, fino al 31 ottobre 2020, *“il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”*

vista la proroga della suddetta disposizione normativa fino al 31.12.2020, come disposto dall'art.1, co.3, del d.l. 7/10/2020, n.125;

pqm

DISPONE che l'udienza del **25.11.2020**, fissata in presenza, sia celebrata a trattazione scritta mediante lo scambio e il deposito in telematico di sintetiche note scritte contenenti istanze e conclusioni alla medesima udienza del **25.11.2020**,

ASSEGNA

alle parti termine sino a 10 giorni prima per il deposito di una nota congiunta contenente le rispettive istanze e conclusioni – firmata digitalmente da tutte le parti - e, in via residuale, solo in caso di oggettiva impossibilità per i difensori di deposito della suddetta nota congiunta, assegna al ricorrente/attore termine sino a sette giorni prima della fissata udienza per il deposito telematico delle predette note scritte e al resistente/convenuto termine sino a 5 giorni prima per il deposito di eventuali note di replica

Ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei

INVITA

i procuratori delle parti a depositare, ove nella loro disponibilità ed in occasione del deposito della nota scritta, le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT

AVVERTE

- che, previa verifica della rituale comunicazione a cura della cancelleria del presente provvedimento, verrà adottato fuori udienza il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio;
- la data dell'udienza fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato il provvedimento.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "trattazione scritta".

E' facoltà delle parti chiedere la trattazione in presenza con istanza da proporsi nei cinque giorni successivi alla comunicazione del presente decreto.

Si comunichi.

Foggia, 05.11.2020

Il Giudice

Dott.ssa Giacomina Fanizza